

COMUNE DI MILANO
DIREZIONE SERVIZI CIVICI E
MUNICIPI
AREA MUNICIPI

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DA OFFRIRE ALLA CITTADINANZA PRESSO IL CENTRO MILANO DONNA DEL MUNICIPIO 8

PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2026

CUP: _____

CIG: _____

TRA

Comune di Milano (in seguito Comune) con domicilio fiscale in Piazza della Scala n. 2, codice fiscale n. 01199250158, rappresentato da Gabriella Della Valle in qualità di Direttore Operativo Ambito 2 – Municipio 8

E

_____, sede legale in _____, C.F. e P.IVA _____, rappresentata da _____, in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- con la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione dei servizi e delle attività da offrire alla cittadinanza presso il Centro Milano Donna del Municipio 8;
- con il medesimo provvedimento viene dato atto che, per la realizzazione della sopra citata co-progettazione, le risorse economiche complessive ammontano ad € 36.000,00 a valere sul CUP: _____;
- con la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stata nominata la Commissione Tecnica per l'esame delle istanze pervenute e la valutazione delle proposte progettuali relative all'Avviso pubblico;
- con la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ si è proceduto all'approvazione dei verbali dei lavori della Commissione Tecnica per l'esame delle istanze pervenute e la valutazione delle proposte progettuali e all'approvazione degli esiti finali in merito all'istruttoria pubblica in oggetto;
- con medesima Determinazione Dirigenziale sulla base degli esiti dei lavori della Commissione, sono stati individuati i soggetti con i quali procedere alla co-progettazione delle azioni progettuali previste dall'Avviso pubblico;
- in data _____ sono stati pubblicati gli esiti della procedura sul sito del Comune di Milano alla pagina dedicata all'Avviso;
- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ sono stati approvati i lavori del Tavolo di coprogettazione, comprensivo del progetto unitario (All. 1) e del piano economico (All. 2);

TUTTO CIÒ PREMESSO, I SOGGETTI COME SOPRA INDIVIDUATI,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione di un sistema di partenariato finalizzato alla realizzazione dei servizi e delle attività da offrire alla cittadinanza presso il Centro Milano Donna del Municipio 8, secondo le modalità indicate nel progetto unitario (Allegato 1) e il piano economico (Allegato 2), allegati parti integranti della presente convenzione approvata con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

Art. 2 – DURATA

Il progetto oggetto della presente convenzione (all. 1 parte integrante) ha durata a far tempo dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2026. È prevista la possibilità di prosecuzione della durata della convenzione per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi.

Art. 3 – FINALITÀ E AZIONI

Le finalità, gli obiettivi, le attività progettuali e gli strumenti operativi sono quelli indicati nel progetto unitario, allegato quale parte integrante della presente convenzione (All. 1) approvata con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

Art. 4 – IMPEGNI DEI PARTNER

I Partner si impegnano ad attivare tutte le forme di collaborazione reciproca nel comune intento di addivenire alla piena,

positiva e integrale attuazione del Progetto, concordando modalità, tempistiche e tutto quanto connesso alla realizzazione di tutte le attività/azioni prefissate sulla base dei contenuti concordati nel progetto unitario (allegato 1 parte integrante della presente convenzione) e nell'ambito delle decisioni stabilite nelle cabine di regia di progetto e nei tavoli operativi delle specifiche azioni progettuali che si riuniranno periodicamente, nel corso dell'intero sviluppo progettuale nei modi e nelle forme stabilite.

I partner si impegnano ad attuare il progetto secondo le modalità indicate nell'allegato 1, parte integrante della presente convenzione, realizzando le azioni progettuali a loro riferite come specificato nel progetto.

Ogni eventuale modifica al progetto approvato dovrà essere concordata tra le parti e autorizzata dal Comune di Milano. I Partner agiscono in totale autonomia finanziaria, con piena responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione delle attività di propria competenza, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte del partenariato.

I Partner si impegnano a garantire piena collaborazione nell'attuazione di tutte le attività finalizzate ai controlli e alle verifiche necessarie al fine della corretta realizzazione del progetto, attraverso il monitoraggio tecnico e contabile.

Indipendentemente dal ruolo svolto, i Partner, ognuno per quanto di singola spettanza in esecuzione e nel rispetto di quanto delineato dal progetto, si impegnano a:

- 1) mantenere i requisiti di eleggibilità, nonché a comunicare al Comune di Milano ogni variazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione;
- 2) realizzare con diligenza, ognuno per quanto di propria competenza, la quota parte delle attività che il Progetto affida ai singoli soggetti e, più in generale, adempiere alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c.;
- 3) tenere una contabilità separata delle risorse loro assegnate;
- 4) rendicontare le spese effettuate in conformità alle tempistiche ed alle modalità di cui all'art. 10 della presente convenzione;
- 5) conservare in originale tutta la documentazione inerente e/o connessa alla realizzazione del progetto, archiviandola in modo ordinato per agevolare le attività di verifica da parte dei soggetti competenti;
- 6) comunicare tutti i dati relativi al pagamento con indicazione di un solo istituto di credito e il Codice Iban nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 5 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DI GOVERNANCE

Il coordinamento del Progetto sarà svolto nei modi e nei tempi previsti dal progetto unitario (All. 1 parte integrante della presente convenzione).

L'Ufficio alla Persona, costituito nell'Unità Servizi del Municipio 8, si occuperà di effettuare i monitoraggi e di tenere i rapporti con le referenti del Progetto, con le quali verrà instaurato un dialogo costante e con le quali verranno fissate periodiche riunioni di coordinamento;

Art. 6 – RIAPERTURA DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

Il Comune e i partner condividono la possibilità di riprendere in qualsiasi momento il Tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni. È, in ogni caso, prevista almeno un'apertura annuale del Tavolo di co-progettazione per la definizione del piano operativo ed economico annuale.

Art. 7 – REFERENTI DEL PROGETTO

Ciascun Partner si impegna ad individuare il proprio referente per la realizzazione del progetto, e a comunicarlo prontamente al Comune che, a sua volta, individuerà il proprio referente progettuale.

Art. 8 – RISORSE ECONOMICHE

Il costo stimato complessivo del progetto è pari ad € 36.000,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72), come indicato nel piano economico (All. 2 parte integrante della presente convenzione).

La quota di co-finanziamento da parte degli enti partner ammonta ad € _____.

Art. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo avverrà mediante un acconto iniziale in misura pari al ____% del contributo riconosciuto su base annua.

Il Comune di Milano si riserva la possibilità di procedere all'erogazione di un ulteriore acconto pari al ____% del contributo riconosciuto su base annua in relazione all'acquisizione di adeguata rendicontazione dell'acconto iniziale come specificato nel piano economico (all. 2 parte integrante della presente convenzione). Il saldo pari al ____% del contributo riconosciuto su base annua potrà essere liquidato esclusivamente a seguito dell'avvenuta acquisizione dell'intera rendicontazione annuale.

È fatta salva, comunque, la possibilità per il Comune di Milano di richiedere ai Partner ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle attività effettivamente rese. Il Partner si obbliga ad esibire la documentazione richiesta.

Il pagamento dell'ultima nota di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72)

elettronica avverrà previa ultimazione delle attività di rendicontazione e di verifica finale sul Progetto. Le note di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72) elettroniche dovranno essere intestate e consegnate a: Comune di Milano – Area Municipio 8, Via Quarenghi 21 CODICE IPA GNVHOZ - CODICE AREA MUNICIPIO 8

La trasmissione del documento contabile (nota di debito fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72) potrà avvenire contestualmente alla presentazione della rendicontazione.

Il pagamento dell'ultima nota di debito elettronica avverrà previa ultimazione delle attività di rendicontazione e di verifica finale sul progetto.

Ciascuna nota di debito dovrà essere emessa in formato elettronico e riportare la dicitura "somme escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art.2, comma 3 lettera a) del DPR 633/72, in quanto trattasi di erogazioni di denaro messo a disposizione per realizzare programmi e finalità a carattere generale e compensare i relativi costi".

Ciascuna nota di debito elettronica, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- oggetto della convenzione;
- numero CUP;
- numero CIG;
- data della convenzione stipulata;
- riferimento della determinazione dirigenziale di approvazione della spesa (D.D. n. _____ del _____);
- importo complessivo;
- periodo di competenza;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il Codice Iban) nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ogni altra indicazione utile.

Il pagamento di ogni singolo documento contabile verrà effettuato previa verifica della regolarità delle attività svolte, entro il termine di 30 (trenta) giorni ovvero entro il termine massimo di ulteriori 30 giorni qualora il tempo necessario per l'espletamento di tali verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine.

Solo in caso di esposizione della spesa irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 10 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLO E DIVULGAZIONE

Il progetto è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio e alla valutazione dei risultati attesi attraverso specifici indicatori di processo e di risultato.

I partner collaborano alla governance del progetto, nei modi e nei tempi identificati nel progetto (All. 1 parte integrante della presente convenzione).

I partner si impegnano a mettere a disposizione il materiale inerente al progetto per una divulgazione congiunta.

Ogni forma di pubblicizzazione relativa al progetto dovrà seguire il format definito in relazione all'identità visiva degli specifici canali di finanziamento e condivisa dall'intero partenariato.

Articolo 11 - RENDICONTAZIONE

I partner si impegnano a rendicontare ogni 6 (sei) mesi le spese sostenute inviando la documentazione al Comune di Milano secondo tempi e le modalità illustrate e/o condivise in sede di co-progettazione.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, tramite proprio personale o Ente appositamente incaricato, tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie al fine di una corretta realizzazione del progetto.

Art. 12 - ASSICURAZIONE

Le Organizzazioni partner si obbligano, ove già non sussista una polizza, a stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo riferimento alle azioni progettuali di propria competenza, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del progetto a copertura dei seguenti rischi:

- infortuni subiti dai soggetti partecipanti alle iniziative nei luoghi di realizzazione del progetto;
- danni arrecati dai soggetti partecipanti all'iniziativa, a terzi, durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- danni arrecati ai beni e arredi di proprietà dell'Organizzazione partner.
- In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, le organizzazioni partner potranno dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.

Art. 13 – RESPONSABILITA'

L'Organizzazione partner è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle attività oggetto della presente convenzione di specifica competenza come declinato nel progetto (all. 1 parte integrante alla

presente convenzione).

È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del progetto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo all'organizzazione partner di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 14- INADEMPIENZE

In caso di negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti della presente convenzione il Comune di Milano si riserva la facoltà di adottare le iniziative o i rimedi necessari secondo la vigente normativa.

L'Amministrazione Comunale a fronte di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi derivanti dalla presente convenzione applicherà penali di un importo variabile dal 10 al 30% di quanto dovuto per il periodo a cui si riferisce l'inadempienza riscontrata, trattenendo tali somme sui contributi da riconoscere.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del progetto. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Organizzazione avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 15 – RISOLUZIONE

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Comune di Milano ha facoltà di risolvere la convenzione di diritto nei confronti di uno o più Partner, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e salvo ogni rivalsa per danni e nei seguenti casi:

- a) qualora il Partner interrompa le attività senza giustificato motivo;
- b) violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari;
- c) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla medesima siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A., così come previsto dall'art.3, comma 8, Legge 136/2010;
- d) la presente convenzione, inoltre, verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati con gli Organi competenti risultino dichiarazioni mendaci in analogia con quanto previsto ex art. 122 del D.lgs. 31.03.2023 - n. 36;
- e) perdita del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale durante il periodo di vigenza della convenzione.

La risoluzione della convenzione è notificata al Partner a mezzo PEC.

Art. 16 – FALLIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER

La convenzione potrà essere risolta nei confronti del partner in stato di fallimento, ai sensi dell'art. 81 comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione della convenzione sia totale che parziale. È ammessa la cessione dei crediti.

Art. 18 – MODIFICA ASSETTI

I partner sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta nella propria struttura e negli organismi tecnici amministrativi.

Art. 19 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

Le Organizzazioni partner si impegnano all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti vigenti o emanati anche in corso della presente Convenzione da Autorità competenti e a sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle stesse. Ogni Organizzazione partner si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Art. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i Partner dichiarano di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) a carico del personale responsabile del trattamento, delle persone autorizzate al trattamento e degli eventuali Sub-Responsabili, e si obbliga a rispettarli. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. I Partner sono tenuti ad osservare, nell'espletamento delle attività progettuali il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs.196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR i Partner capofila dei singoli raggruppamenti assumono la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 21 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle Organizzazioni partner.

La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione o comunque alla stessa anche indirettamente connesse sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Le parti dichiarano Letto, approvato, sottoscritto.

Comune di Milano

Area Municipi

Il Direttore operativo Ambito 2

Gabriella Della Valle

(firmato digitalmente)

Il Legale rappresentante

(firmato digitalmente)